



DELIBERA N. 5 del 30 Ottobre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] per il tramite dell’ [REDACTED], avverso il provvedimento emanato dal [REDACTED] di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione senza giustificato motivo al secondo appuntamento fissato dallo stesso Centro, ricorso pervenuto all’ANPAL in data [REDACTED] (prot. ANPAL n. [REDACTED]);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [redacted] data [redacted] ha richiesto di essere ammessa all'indennità di disoccupazione, comunicando al Centro [redacted] il suo indirizzo di residenza anagrafica ed il suo indirizzo mail. Successivamente la ricorrente ha cambiato domicilio senza comunicarlo al Centro [redacted]. La ricorrente ha stipulato con Poste Italiane un contratto (c.d. "contratto seguimi"), in virtù del quale Poste Italiane avrebbe avuto l'obbligo contrattuale di spedire tutte le lettere (semplici e raccomandate) alla nuova residenza anagrafica indicata nel contratto. Poste Italiane non ha inoltrato al nuovo indirizzo le due Raccomandate A/R relative alla prima e alla seconda convocazione inviate dal Centro [redacted]. Per questo motivo, le Raccomandate restano depositate presso l'ufficio Poste Italiane di [redacted]. Alla [redacted] per il non rispetto delle due convocazioni summenzionate, viene comminata da parte dell'INPS una sanzione complessiva di euro [redacted]. Il Patronato [redacted], per conto della Sig.ra [redacted] presenta ricorso contro la suddetta sanzione alla [redacted] in data [redacted]. Il ricorso viene respinto dalla [redacted]. La [redacted] presenta ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità, limitatamente al provvedimento sanzionatorio relativo alla mancata presentazione alla seconda convocazione presso il Centro [redacted], motivandolo con la mancanza di un congruo preavviso da parte del Centro [redacted] della data del secondo appuntamento.

La convocazione della Sig.ra [redacted] da parte del Centro [redacted] al secondo appuntamento avveniva, infatti, con raccomandata A/R inviata il [redacted] (appuntamento fissato per il [redacted]). La raccomandata arrivava il [redacted] e non veniva ritirata dalla Ricorrente. L'avviso di giacenza, depositato nella stessa data, riportava la possibilità di ritirare la raccomandata presso l'ufficio postale a partire dall'8 marzo per 30 gg. successivi. La ricorrente ritirava la Raccomandata il [redacted] data successiva a quella fissata per il secondo appuntamento. La ricorrente, quindi, è venuta a conoscenza della data fissata per l'appuntamento in data successiva allo stesso. La data indicata nella convocazione è stata fissata, a parere della ricorrente, senza tener conto dei tempi di spedizione e del termine di giacenza e quindi senza congruo anticipo. La ricorrente lamenta che qualora il Centro [redacted] avesse ritenuto urgente tale appuntamento avrebbe potuto mandare una e-mail con una comunicazione in merito all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla stessa al Centro [redacted].

A seguito della richiesta di documentazione integrativa da parte di ANPAL al Centro [redacted], ai fini di una più compiuta valutazione del ricorso, inviata con e-mail del [redacted], la [redacted] (con e-mail del [redacted]) comunica di non ritenere necessario l'invio della documentazione richiesta poiché, a suo parere, il provvedimento è definitivo in quanto già trattato e deciso nel merito dalla [redacted].

[redacted] ([redacted]), [redacted], [redacted]. A parere della [redacted] a seguito della decisione del [redacted] il provvedimento amministrativo è giuridicamente definitivo, e avverso lo stesso non è più possibile proporre alcun ricorso in opposizione o gerarchico, in base al principio del ne bis in idem, neanche presso la Commissione ricorsi ANPAL. Nello specifico la [redacted] in data [redacted] ha respinto il ricorso della Sig.ra [redacted] poiché ha ritenuto che il Centro [redacted] ha inviato correttamente la lettera raccomandata di

convocazione alla Sig.ra [REDACTED] e che non ha ricevuto alcuna informazione su un eventuale cambio di indirizzo/residenza.

In data [REDACTED] ANPAL ha inviato una nota alla [REDACTED] con cui si rinnovava la richiesta della documentazione relativa al ricorso in parola e nella quale si rappresentava che l'oggetto dei ricorsi presentati al Comitato per la condizionalità riguarda i provvedimenti di tipo sanzionatorio che i centri per l'impiego adottano, a seguito della mancata presentazione agli appuntamenti previsti o della mancata partecipazione alle misure di politica attiva proposte, e non gli atti di avviamento al lavoro, [REDACTED], e che tali provvedimenti sanzionatori, peraltro, sono strettamente collegati alla NASpI, il cui coordinamento è rimesso all'ANPAL ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 150/2015. In data [REDACTED] la [REDACTED] invia una nota di risposta con la quale, nel ribadire sulla competenza materiale e formale della propria [REDACTED], comunica ad ANPAL di non voler inoltrare la documentazione richiesta.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi forniti dal Centro [REDACTED] e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che lo stesso [REDACTED] abbia fissato la data di convocazione per il secondo appuntamento senza tener conto dei tempi di spedizione e del termine di giacenza della raccomandata A/R, ponendo, nei fatti, la ricorrente nella condizione di non poter partecipare al colloquio fissato per il giorno [REDACTED]

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Marinella Colucci